

ATTO DI TRANSAZIONE

Oggi sei settembre duemilasedici, in Cosenza alla Via San Martino snc, presso la sede dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, con il presente atto, redatto in duplice originale e costituito da quattro facciate A4, da valere ad ogni effetto e senso di legge

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Cosenza (P. IVA 01987250782), in p.l.r.p.t., con sede in Cosenza alla Via San Martino snc;

E

l'Avv. Roberta Marzullo (MRZRRT74M68D086L), con studio in Cosenza alla Via Caduti di Via Fani n. 160;

PREMESSO

- a) che l'Avv. Roberta Marzullo ha svolto attività professionale in favore dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza nell'ambito del procedimento iscritto al n° 6830/09 R.G. del Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro, definito con sentenza n° 667/14. Tale attività professionale veniva espletata in forza di regolare convenzione del 15.04.2010 e di successiva Deliberazione del Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera di Cosenza n° 520 del 27.05.2010;
- b) che i compensi professionali dell'Avv. Roberta Marzullo, per l'attività svolta in favore dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, venivano certificati dal competente Ordine degli Avvocati di Cosenza che, previa richiesta dell'odierna istante dell'11.09.2015 (prot. 4141/2015 dell'11.09.2015 – n° ord. 254) emetteva formale parere di congruità e liquidava il compenso professionale nella misura di € 28.136,16 (comprensiva di IVA, CPA e R. Acc. 20% detratta);
- c) che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza alla data odierna è debitrice dell'Avv. Roberta Marzullo delle seguenti somme: € 28.928,66 a titolo di sorte cap. come da D.I. 1459/15; € 1.890,00 a titolo di spese e compensi legali come da D.I. 1459/15 (comprensivi di spese esenti € 286,00, Rimb. forf. 15%, CPA 4%, IVA 22% e R.A. 20% detratta); € 412,00 a titolo di spese registrazione del D.I. 1459/15; € 8.916,00 (comprensivi di Rimb. forf. 15%, CPA 4%, IVA 22% e R.A. 20% detratta) a titolo di compensi legali maturati alla data odierna ex D.M. 55/14 per il proc. n. 5021/15 RGAC di opp. a D.I. 1459/15; € 5.569,58 a titolo di interessi moratori maturati ex D.I. 1459/15 sulla sorte capitale (€ 28.136,06) e decorrenti dal 28.3.14 alla data odierna. Il tutto per la complessiva somma di € 45.716,24 maturata alla data odierna.
- d) che l'A.O. di Cosenza, all'esito della notifica del suddetto decreto ingiuntivo 1459/15, proponeva formale opposizione, per il tramite del suo procuratore avv. Paolo Siciliano, che veniva iscritta al n. 5021/15 RGAC del Tribunale Civile di Cosenza, con prima udienza fissata per la data del 7.4.16 dinanzi al G.I. Dott.ssa U. Granata;
- e) che l'Avv. Roberta Marzullo si costituiva ritualmente nell'ambito del predetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a ministero dell'Avv. Rodolfo Folliero, chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. 1459/15 e la cancellazione delle frasi

offensive e sconvenienti come risultanti dall'atto di citazione in opposizione a d.i.; nel merito il rigetto dell'avversa opposizione con contestuale condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento di spese e compensi legali oltre al risarcimento dei danni. La prima udienza si teneva in data 7.4.16 ed il G.I. si riservava sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.

Il G.I. con ordinanza dell'8.4.16, a scioglimento della riserva assunta il 7.4.16, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1459/15 (3813/15 RGAC – 6031/15 Cron. – 939/16 Rep.) che veniva poi notificato all'A.O. di Cosenza in data 6.5.16, munito di formula esecutiva;

- f) che le parti, per una migliore esposizione dei fatti che hanno portato ai giudizi suddetti si riportano integralmente ai propri atti giudiziali e stragiudiziali (missive intercorse; ricorso per ing. di pagamento e annesso D.I. 1459/15; atto di citazione in opp. a D.I. 1459/15 iscritto al n. 5021/15 RGAC Trib. Civ. di Cosenza; Comparsa di cost. e risposta depositata nel giudizio n. 5021/15 RGAC Trib. Civ. di Cosenza; ecc.) da intendersi tutti qui interamente trascritti e formanti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- g) alla data odierna le parti, in seguito alle trattative tra loro intercorse, sono pervenute ad una definizione stragiudiziale della vertenza relativa al mancato pagamento delle somme sopra indicate e specificate, secondo le condizioni di seguito indicate.

Tutto ciò premesso le parti,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'intera premessa, come sopra riportata, forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

E' escluso che la presente transazione abbia funzione novativa delle posizioni e dei rapporti giuridici rispettivamente dedotti dalle parti in premessa, come risultanti dagli atti di cui al precedente *punto f)* e fatti valere nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. 5021/15 RGAC del Trib. Civile di Cosenza. Resta inteso, quindi, che dette posizioni e rapporti giuridici rimarranno integri ed impregiudicati nella malaugurata ipotesi di invalidità, inefficacia, annullamento ovvero risoluzione, per qualsivoglia causa, della transazione con il presente atto stipulata;

Art. 3

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza, in p.l.r.p.t., si impegna a versare in favore dell'Avv. Roberta Marzullo, a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria ed a totale definizione della controversia descritta in premessa, la complessiva somma di € 32.000,00 (*euro trentaduemila/00*) omnia così ripartita:

- € 1.490,50 a titolo di spese esenti sostenute

(€ 792,50 per le spese di liquidazione della parcella da parte dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza; € 286,00 per il contributo unificato e la marca versati per il deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento; € 412,00 per la

registrazione del D.I. 1459/15);

- € 30.509,50 per i seguenti titoli:

a saldo della somma portata dal D.I. 1459/15 (detratte le spese esenti) e pari a € 28.136,16 (comprensiva di Rimb. forf. 15%, CPA 4%, IVA 22% e R.A. 20% detratta), oltre € 2373,34 (comprensiva di Rimb. forf. 15%, CPA 4%, IVA 22% e R.A. 20% detratta) per spese legali sostenute per la costituzione nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. 5021/15 RGAC del Trib. Civile di Cosenza.

Art. 4

L'Avv. Roberta Marzullo, con la sottoscrizione del presente atto, accetta – a titolo transattivo – il predetto importo di € 32.000,00 omnia rinunciando all'azione esecutiva nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza ed a qualsiasi ulteriore domanda e/o pretesa relativamente alle causali espresse in premessa, dichiarandosi soddisfatta in ogni ragione.

Art. 5

L'importo succitato di € 32.000,00 (euro trentaduemila/00) omnia verrà corrisposto tramite bonifico bancario entro e non oltre la data del 30 settembre 2016 da versare sul conto corrente intestato all'Avv. Roberta Marzullo recante il seguente IBAN: IT 38 0 08258 16200 009000008049 e tenuto presso la Banca Centro Calabria Fil. di Cosenza.

Art. 6

Con l'integrale versamento dell'importo di cui precedente art. 4 del presente atto, l'Avv. Roberta Marzullo non avrà più nulla a pretendere dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza per i titoli azionati con il decreto ingiuntivo n. 1459/15 emesso dal Tribunale di Cosenza che, per l'effetto, si intenderà totalmente rinunciato.

Pertanto le parti con la sottoscrizione del presente atto e con l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza, e cioè con il pagamento della somma suddetta, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente.

Art. 7

A fronte dell'intervenuto pagamento, nei termini e modi anzidetti, le parti, per il tramite dei rispettivi procuratori (Avv.ti Rodolo Folliero e Paolo Siciliano), costituitisi nel giudizio iscritto al n. 5021/15 RGAC del Tribunale Civile di Cosenza, alla prossima udienza del 17.11.2016, daranno atto dell'intervenuta transazione e, previa esibizione del presente atto, chiederanno congiuntamente al G.I. l'emissione di provvedimento che dichiari la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese e competenze di giudizio.

Resta inteso che la registrazione della sentenza di definizione del suddetto procedimento n. 5021/15 RGAC, di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese e competenze di lite, sarà ad esclusivo carico dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Art. 8

Nella malaugurata ipotesi in cui l'Azienda Ospedaliera di Cosenza non dovesse adempiere al pagamento suddetto, secondo le descritte modalità e nei predetti termini, il presente accordo dovrà intendersi decaduto ad ogni effetto

e senso di legge e l'Avv. Roberta Marzullo potrà azionare il decreto ingiuntivo n. 1459/15 (3813/15 RGAC – 6031/15 Cron. – 939/16 Rep.) emesso dal Tribunale di Cosenza, per il recupero dell'intero credito vantato, comprese spese legali e interessi di mora maturati e maturandi oltre alle spese e competenze successive.

Art. 9

L'accordo transattivo di cui alla presente scrittura è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle parti, dei loro rispettivi successori e aventi causa, che saranno vincolati alle condizioni contenute nell'accordo stesso.


Art. 10

Le spese legali della presente transazione e quelle legali sostenute dopo la sottoscrizione del presente atto verranno compensate.

Cosenza, 6 settembre 2016

Letto, approvato e sottoscritto

Avv. Roberta Marzullo




Avv. Rodolfo Folliero


(in qualità di procuratore dell'Avv. R. Marzullo)



Azienda Ospedaliera di Cosenza
Azienda Ospedaliera Cosenza
Il Direttore del Dipartimento
Servizi Amministrativo-Tecnici
Dott. Giancarlo Carci



Azienda Ospedaliera di Cosenza
Il Direttore Amministrativo
Dott. Sergio Di Ga



Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

